

M.M. no. 27 concernente alcune modifiche al Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, relative al sistema di tassazione, e una richiesta di credito di fr. 426'000.— per l'implementazione di alcune misure collaterali.

Locarno, 20 luglio 2017

Al Consiglio Comunale

Locarno

Egregio Signor Presidente, Gentili Signore e Egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una richiesta di alcune modifiche al Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e una richiesta di credito per l'implementazione di alcune misure collaterali.

Introduzione

In data 21 maggio 2017 le cittadine ed i cittadini del nostro Cantone hanno deciso di accogliere la modifica all'art. 18 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), sancendo di fatto l'introduzione su scala cantonale della tassa sul sacco, secondo il principio di causalità che è stato introdotto a livello federale per lo smaltimento dei rifiuti e per altre prestazioni simili.

Si tratta di una decisione di notevole importanza che ha una forte incidenza soprattutto per quei Comuni che attualmente sono sprovvisti di tassa (come Lugano), oppure dispongono di una regolamentazione che non soddisfa il principio citato in precedenza. E' interessante notare che praticamente tutti i Comuni che dispongono già di un simile sistema tariffale hanno aderito ad ampia maggioranza (in alcuni casi con percentuali bulgare) alla modifica voluta dal Cantone. Di riflesso, molti dei Comuni che ne sono sprovvisti, hanno reagito esattamente all'opposto, anche se con scarti inferiori. Ad esempio, a Locarno il distacco tra favorevoli e contrari è stato di poche decine di schede, segno comunque che la popolazione non ha magari ancora compreso del tutto le implicazioni di questo cambiamento della base legale a livello cantonale.

A prescindere da ciò e in attesa di conoscere la decisione del Governo sull'entrata in vigore del nuovo ordinamento, il vostro Municipio ha deciso di procedere con il necessario adeguamento del nostro Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, in modo da trovarsi preparati ed operativi al momento opportuno. Bisogna infatti rendersi conto che l'attuale tassa base in vigore a Locarno, suddivisa nelle varie categorie secondo l'art. 16 del suddetto regolamento, va ridotta di molto per rientrare nei parametri fissati dalla legge, che non permettono un grado di copertura dei costi superiore al 100%. A questo proposito, Desideriamo fin d'ora fugare ogni dubbio sul fatto che il Municipio non intende perseguire un guadagno diretto dalla nuova regolamentazione e quindi il grado di copertura futuro sarà in linea con quello attuale che rientra perfettamente nella fascia ritenuta corretta dalla sentenza del Tribunale Federale sul caso del Comune di Romanel sur Lausanne. Questo aspetto verrà ancora ripreso in seguito.

Ricorderete che nel maggio del 2003 le cittadine ed i cittadini di Locarno vennero chiamati alle urne per esprimersi sulla prima proposta di introduzione della tassa sul sacco a livello comunale. Il risultato fu nettamente favorevole ai referendisti che paventarono soprattutto un aumento del carico finanziario per la popolazione. Nonostante ciò, la Città ha continuato ad impegnarsi per sviluppare l'ambito della raccolta differenziata, aumentando i centri di smaltimento ed il materiale raccolto. Tuttavia, i quantitativi di rifiuti urbani non sono mai diminuiti anche a causa del fenomeno del turismo del sacco, proveniente dai Comuni circostanti che nel frattempo si erano dotati del "sacco colorato". Il tema della tassa sul sacco non è più stato ripreso a Locarno fino al 2010, quando il Municipio aveva richiesto ad un gruppo di lavoro interno all'amministrazione di analizzare nuovamente la situazione e di elaborare una strategia che portasse in definitiva all'introduzione della tassa causale, secondo parametri ancora da definire. L'analisi non si è però limitata all'eventuale modifica del Regolamento, ma ha pure affrontato la riorganizzazione del servizio di raccolta che, lo ricordiamo, viene gestito esclusivamente con delle risorse interne all'amministrazione. Ne è scaturito il MM no. 58, del 25 agosto 2011, inerente sia la richiesta di un credito di fr. 630'000.—, per avviare la prima tappa di implementazione della rete di contenitori interrati, sia alcune modifiche al suddetto Regolamento, sostanzialmente per adattarsi alle normative in materia, entrate in vigore nel corso degli ultimi 15 anni. E' stata anche l'occasione per inserire un articolo volto a prevenire specificatamente il fenomeno del littering. Purtroppo, quest'ultima norma non ha sortito un effetto particolare, ma è stata ora "rafforzata" dalla nuova Ordinanza Municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) entrata in vigore lo scorso mese di agosto.

Il gruppo di lavoro incaricato nel 2010 è nuovamente tornato sul tema nel corso del 2014, con l'obiettivo di affinare la strategia avviata e di fornire una base legislativa per la modifica definitiva del Regolamento, attraverso l'introduzione della tassa sul sacco. Nello stesso periodo si è attivato anche il Consiglio di Stato che ha licenziato, il 2 luglio 2014, un messaggio relativo al rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari nel 2009. Si trattava in definitiva del controprogetto a tale iniziativa e prevedeva, tramite un paio di modifiche alla Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla Protezione dell'Ambiente (LALPAmb), l'introduzione di una tassa sul sacco cantonale, unica per tutti i Comuni. Tutti ricorderanno le reazioni negative di molti Comuni, non tanto sul principio della tassa, quanto sulle modalità della sua applicazione e sulla forchetta estremamente ridotta. Anche per questo motivo il Municipio ha preferito presentare, con il MM nr. 58 del 21 ottobre 2014, unicamente la richiesta di credito per il completamento della rete dei contenitori interrati destinati alla raccolta dei RSU, rinviando ad un momento successivo la modifica del nostro Regolamento comunale, per l'introduzione della tassa causale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oggetto ora del presente messaggio. Esso considera già i contenuti del messaggio aggiuntivo 6958 A, licenziato dal Consiglio di Stato nel marzo 2015, quelli del rapporto della Commissione della legislazione del Gran Consiglio, del 19 ottobre 2016, e la decisione del Gran Consiglio stesso che si è espresso in merito nella sua seduta dell'8 novembre 2016, ora cresciuta definitivamente in giudicato, con il voto popolare del 21 maggio scorso.

La situazione attuale del servizio e la sua evoluzione

Nel 2016, dopo il completamento della rete dei contenitori interrati, siamo partiti con il nuovo concetto di raccolta valido per l'intero territorio comunale, con la sola eccezione dei quartieri di Bré, delle Vattagne, inclusa la strada cantonale, e della Monda. Come noto, non vi sono più dei giorni preordinati per la raccolta dei RSU e quindi i nostri addetti alla raccolta possono gestire in modo autonomo e mirato il servizio, così da renderlo più efficiente.

La fase di adattamento è da considerare praticamente conclusa, anche se in alcuni punti del nostro territorio sarebbe necessario un potenziamento. Ciò è dovuto in primis al fatto che l'attuale numero di contenitori era stato calcolato in funzione dell'introduzione della tassa sul sacco e quindi di una riduzione significativa della massa di rifiuti. Nel frattempo quindi i punti più sensibili sono serviti anche nel fine settimana, così da non creare disagi particolari. In ogni caso, lo sforzo richiesto al cittadino è minimo, visto che la rete dei contenitori è piuttosto fitta e le distanze limitate. Nel contempo, non sussiste più la necessità di prestare attenzione al giorno specifico destinato alla raccolta.

Il servizio porta a porta per la carta ed il verde è mantenuto nella sua forma attuale. Tuttavia, il cambiamento principale verte sui giorni del servizio settimanale. Infatti, la Città è suddivisa in due settori per i quali i giorni di raccolta sono differenti. Ciò ci permette di operare con un solo veicolo che circola per tutta la settimana, svolgendo questo servizio specifico. Anche in questo caso abbiamo notato la necessità di un certo periodo di adattamento, nonostante l'informazione fornita a mezzo stampa e con il nuovo calendario annuale. Ad esempio, la ridefinizione dei limiti dei due settori all'inizio di quest'anno ha portato ad alcuni problemi nella raccolta della carta in Città Vecchia.

Un ulteriore cambiamento, del resto già messo in atto lo scorso anno, è legato al trasferimento del centro ingombranti e alla sua trasformazione in un vero e proprio ecocentro. Il nuovo impianto è entrato in funzione il 2 gennaio 2016 ed i riscontri sono senz'altro positivi. L'accesso è regolato tramite un cancello ed una barriera, così da garantire un corretto afflusso degli utenti. Le tipologie di rifiuti sono analoghe a quelle raccolte in precedenza, inclusi gli apparecchi elettrici ed elettronici: ricordiamo infatti che la nostra Città ospita un centro SENS/SWICO cui possono fare capo anche cittadini di altri Comuni del comprensorio. L'ecocentro è aperto per mezza giornata (mattino o pomeriggio) dal martedì al sabato. Si tratta a nostro avviso di un'ottima offerta per la nostra popolazione che ne fa ampio uso.

Aspetti legislativi cantonali

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato con il suo Messaggio aggiuntivo del 4 marzo, vertono in modo particolare sulle tariffe inizialmente proposte, giudicate da quasi tutti i Comuni eccessivamente basse e quindi non incentivanti, in funzione dell'obiettivo di una riduzione dei RSU, a favore di un maggior riciclaggio dei materiali. Inoltre, avrebbe comportato per molti un aumento significativo della tassa base che rimane di competenza dei Comuni. La forchetta di riferimento per il sacco da 35 litri è quindi stata innalzata da 0.85 – 0.95 franchi a 1.10 – 1.30 franchi. Come vedremo in seguito, questo importo è in linea con le simulazioni svolte dai nostri servizi finanziari. Infatti, il Consiglio di Stato non aveva assolutamente considerato in precedenza l'incidenza del costo di produzione del sacco e della relativa distribuzione, oltre ovviamente all'IVA che va sempre caricata sulle tasse causali come in questo caso. Va precisato che questa forchetta non è ovviamente ancorata nella LALPAmb. Infatti, l'art. 18b cpv. 3 recita:

I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

Se ne desume che il Governo si riserva la facoltà di valutare la situazione, tenendo conto della quantità complessiva di RSU smaltiti presso il termovalorizzatore di Giubiasco, per rapporto ai costi di gestione dello stesso.

Il nuovo approccio proposto con il Messaggio aggiuntivo ci ha quindi portati a rivedere ancora una volta la base di calcolo per essere sicuri che l'attuale buona copertura dei costi non diminuisca in modo significativo con il nuovo ordinamento voluto dal Cantone.

La tabella allegata mostra la situazione calcolata secondo i dati del 2016. Per la tassa base, si ricorda che il Consiglio di Stato intendeva obbligare i Comuni a fissare una tassa unica per tutte le economie domestiche, differenziando invece per “categoria” le attività economiche. Avevamo già avuto modo di evidenziare la nostra contrarietà a questo modello di calcolo, in sede di consultazione dei Comuni, ritenendo che il nostro sistema attuale, con la differenziazione per numero di membri dell’economia domestica, rispettivamente di numero di locali delle residenze secondarie, sia quello più corretto, sempre in relazione al principio di causalità.

In ogni caso, le modifiche rispetto al testo legislativo proposto nel 2014 sono di portata minima, visto che interessano solo l’art. 18b cpv. 2 LALPAmb, in merito alla relazione tra la tassa sul sacco e le tariffe applicate dall’ACR per lo smaltimento dei RSU. Inoltre, il Consiglio di Stato, con la modifica dell’art. 16 LALPAmb, assegna la facoltà ad ACR di gestire in modo centralizzato la comanda e la distribuzione dei sacchi, con l’intento di ridurre il costo che attualmente si aggira intorno a fr. 0.10/sacco da 35 litri.

Il rapporto commissionale fa sua quasi in toto la proposta governativa, con la sola eccezione della tassa base unica per le economie domestiche. Vi è stato infatti in extremis l’intervento del Sorvegliante dei prezzi del Dipartimento federale dell’economia che ha scritto il 22 settembre 2016 alla Commissione della legislazione per formulare una “raccomandazione”, nella quale esprime da un lato il suo apprezzamento per l’introduzione di una tassa causale conforme al diritto federale, ma dall’altro evidenzia il rischio che la tassa base unica per le economie domestiche si ponga in contrasto con la Legge federale sulla Sorveglianza dei prezzi e risulti in contraddizione con l’applicazione del principio della causalità dei costi sancito negli articoli 2 e 32a LPAmb. Il relativo capoverso dell’art. 18a LALPAmb è quindi stato stralciato, lasciando di fatto libera scelta ai Comuni sulla struttura della tassa base che dovrà forzatamente figurare nell’apposito regolamento comunale.

Aspetti finanziari

Come anticipato, abbiamo dovuto verificare le nostre ipotesi di finanziamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti alla luce della decisione cantonale. Determinati elementi rimangono tuttavia inalterati.

1. Ipotesi di partenza

Le proposte di modifiche del Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 17 giugno 1989 sono state elaborate sulla base di ipotesi di lavoro scaturite da un’analisi della struttura dei costi del nostro servizio raccolta e distribuzione rifiuti.

Le ipotesi di lavoro riguardano diversi aspetti e più precisamente:

- la copertura con differenti tasse dei costi derivanti dai vari tipi di rifiuti: queste ultime vengono evidenziate tramite alcune tabelle riassuntive e commentate in seguito. La nuova proposta cantonale ammette ad esempio l’introduzione di tasse specifiche per gli scarti vegetali o per gli ingombranti;
- la quantità dei rifiuti; come già evidenziato nella parte tecnica, con l’introduzione della tassa sul sacco ipotizziamo una diminuzione del 30% dei rifiuti solidi urbani (RSU). Considerando che oltre 50 Comuni del Cantone hanno già la tassa sul sacco, il CdS

prevede una diminuzione globale del 15%. Probabilmente, visto che attualmente Lugano non applica alcuna tassa, questa riduzione sarà un po' più marcata;

- Il grado di copertura: tutti i nostri calcoli sono stati effettuati con l'obiettivo di mantenere grosso modo invariato il grado di copertura, riducendo di fatto il costo netto a carico delle finanze cittadine, poiché si considera un minor quantitativo di rifiuti da smaltire e quindi un minor costo per questa voce di spesa.

2. La tassa base

Come anticipato, la tassa base va differenziata per categorie di utenti. Gli utenti ai quali viene applicata una tassa base, sono **le economie domestiche** sia con persone domiciliate sia con persone dimoranti, **gli appartamenti/unità abitative secondarie** e per ultimo le **attività economiche e produttive**.

La tassa base per le economie domestiche si basa sul numero delle persone che formano il nucleo, secondo 4 sotto gruppi. Se avessimo adottato il principio "unitario" voluto inizialmente dal Consiglio di Stato, la persona sola verrebbe a pagare una tassa base non molto differente da quella applicata con l'attuale sistema, il che ridurrebbe l'efficacia dell'incentivo alla separazione dei rifiuti. Ciò non di meno, vedendo anche quanto avviene negli altri Comuni, abbiamo evitato di fissare un aumento lineare della tassa in funzione del numero di membri dell'economia domestica, per i motivi di cui si dirà in seguito. Di seguito, sotto forma tabellare la tassa base minima per le economie domestiche.

Categoria e sotto gruppi		Locarno Tassa mista In vigore	Locarno Tassa base minima	Losone Tassa base minima	Muralto Tassa base minima	Minusio Tassa base minima
Economie domestiche	Persona sola	Fr. 126.-	Fr. 40.-	Fr. 55.-	Fr. 80.-	Fr. 45.-
	Due persone	Fr. 156.-	Fr. 55.-	Fr. 68.-	Fr. 80.-	Fr. 45.-
	Tre persone	Fr. 201.-	Fr. 70.-	Fr. 81.-	Fr. 80.-	Fr. 45.-
	Quattro o più persone	Fr. 201.-	Fr. 80.-	Fr. 94.- + 13.- p.p.	Fr. 80.-	Fr. 45.-

I prezzi indicati sono intesi IVA esclusa.

Facciamo notare che l'aumento contenuto per le economie domestiche composte da più persone rientra nell'idea del Municipio di adottare una soluzione socialmente corretta, non volendo andare a caricare oltre misura le famiglie con figli. A tal proposito, come si dirà in seguito, sono pure previste delle agevolazioni per ciò che concerne l'acquisto di sacchi.

La tassa base minima per le residenze secondarie si fonda sul numero dei locali che compongono l'unità abitativa. Va detto che nel testo legislativo cantonale non ci sono riferimenti espliciti alla categoria delle residenze secondarie, ma a nostro avviso questa differenziazione va mantenuta, come del resto avviene anche in altri Comuni della regione (ad esempio Losone). Anche in questo caso vanno considerate le specificità locali, in particolare a Locarno dove vi è un numero importante di residenze secondarie.

Categoria e sotto categoria		Locarno Tassa mista in vigore	Locarno Tassa base minima	Losone Tassa base minima	Muralto Tassa base minima	Minusio Tassa base minima
Residenze secondarie	Fino a 2 locali	Fr. 156.-	Fr. 90.-	Fr. 42.-+13.- posto letto	Fr. 80.-	Fr. 45.-
	Oltre 2 locali	Fr. 201.-	Fr. 120.-	Fr. 42.-+13.- posto letto	Fr. 80.-	Fr. 45.-

I prezzi indicati sono intesi IVA esclusa.

Per quello che riguarda le attività economiche e produttive esse sono state divise in tre grandi gruppi di attività.

Primo gruppo: **uffici, studi professionali** (comprese amministrazioni pubbliche) **negozi e commerci**, la tassa base minima è calcolata in base alla superficie **in mq**.

Secondo gruppo: **artigianato, industria e grandi superfici di vendita**, la tassa base viene definita sulla base della suddivisione in categorie: **piccole, medie e grandi**. Queste tre grandezze si riferiscono in modo generico al numero di dipendenti.

Terzo e ultimo gruppo: **esercizi pubblici** (bar, ristoranti, alberghi, pensioni ecc.), **ospedali, cliniche e mense**, la tassa base viene calcolata in base ai posti esterni, interni, letto/tenda. Si tratta di dati oggettivi che possono essere verificati di volta in volta: se dovessero sorgere delle contestazioni, si potranno sempre richiedere dei dati aggiornati al singolo utente. Inoltre, sarà più facile aggiornare di anno in anno i dati alla base del calcolo.

Categoria e sotto categoria		Locarno Tassa mista in vigore	Locarno Tassa base minima
attività economiche e produttive	Uffici, studi professionali, negozi e commerci	Fr. 222.- + Fr. 0.43.-/kg + IVA	Fr. 1.- / mq + IVA Tassa minima Fr. 80.- + IVA
	Artigianato, industria e grandi superfici di vendita	Fr. 222.- + Fr. 0.43.-/kg + IVA	Piccole: Fr. 180.- + IVA Medie: Fr. 360.- + IVA Grandi : Fr. 720.- + IVA
	esercizi pubblici ospedali, cliniche e mense	Fr. 222.- + Fr. 0.43.-/kg + IVA	Posti interni: Fr. 3.- + IVA Posti esterni: Fr. 6.- + IVA Posti letto/tenda: Fr. 9.- + IVA

A titolo di confronto (tasse basi attuali):

Losone: Fr. 42.-+ IVA + Fr. 13.- + IVA per ogni posto a sedere (interno/esterno) o posto letto;
Fr. 42.-+ IVA +Fr. 26.- + IVA per ogni posto tenda o camper;
Fr. 42.-+ IVA +Fr. 13.- + IVA per roulotte fisse (ogni posto letto);
Fr. 42.-+ IVA +Fr. 13.- + IVA per ogni unità lavorativa o frazione di essa;
Fr. 42.-+ IVA +Fr. 13.- + IVA per roulotte fisse (ogni posto letto);
Fr. 42.-+ IVA + Fr. 130.- + IVA per depositi e magazzini (fino a 100m² di sup. utile);
+Fr. 130.- + IVA per depositi e magazzini (per ogni 50m² in più).

Muralto: Fr. 160.- + IVA per le aziende e i commerci.

Minusio: Fr. 90.- + IVA per i commerci.

3. Tassa sul sacco

La tassa sul sacco a questo punto deve rientrare nella forchetta ristretta del Cantone da 1.10 a 1.30 fr./sacco da 35 litri, inclusi IVA, costo sacco e margine rivenditore. Nelle nostre simulazioni, tenendo anche conto dei calcoli svolti negli scorsi anni, siamo partiti dal presupposto che a Locarno si applicherà la cifra minima di fr. 1.10, inclusa IVA, per il sacco da 35 litri. Ovviamente, per i sacchi di altro formato la tassa è adeguata in proporzione.

A titolo di confronto (tasse sul sacco attuale):

Losone: 2.00 fr./sacco da 35 litri – inclusa IVA

Muralto: 1.30 fr./sacco da 35 litri – inclusa IVA

Minusio 1.10 fr./sacco da 35 litri – inclusa IVA

4. Altri introiti

Gli introiti che sono scaturiti dalle varie simulazione e dai calcoli devono essere scissi in due parti: l'ammontare totale degli introiti dovuto alla tassa base da una parte e gli introiti generati dalla vendita del sacco. Quest'ultimo importo deve essere considerato aleatorio in quanto basato su ipotetiche quantità di sacchi comprati o meglio consegnati dall'utente, rapportati al peso del sacco consegnato. A tal proposito le simulazioni tengono conto di un peso medio del sacco da 35 litri di 5 o di 4 kg, a seconda della provenienza, che considera la stima effettuata dai competenti servizi cantonali in funzione delle loro valutazioni.

Per la tassa sui rifiuti verdi sono preventivati degli introiti per un importo di fr. 100'000.--, relativo alla vendita dei sacchi da 60 litri e delle fascette destinate ai contenitori da 240 litri (da acquistare per ogni vuotatura). La scelta adottata è a nostro avviso la più razionale, poiché invoglia l'utente a sfruttare al massimo la capacità del contenitore prima della sua vuotatura. Per i nostri addetti rappresenta pure un'agevolazione, poiché si possono concentrare sulla vuotatura dei contenitori che dispongono della fascetta, risparmiando tempo.

Di principio, la consegna dei rifiuti ingombranti rimane un servizio gratuito a favore del cittadino. Tuttavia, per evitare eccessi e possibili abusi, abbiamo deciso di introdurre una tassa basata sul volume del materiale consegnato. Abbiamo fissato due categorie di prezzo: da 1 a 2 mc e da 2 metri cubi in avanti. Al di sotto del metro cubo, che rappresenta la maggior parte dei casi, la consegna è comunque gratuita, mentre che oltre un certo limite (3-4 mc) di regola gli utenti sono invitati a scaricare il materiale direttamente presso la ditta incaricata dall'ACR di raccogliere e di smaltire gli ingombranti.

La modifica del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Come anticipato, tutte le modifiche al nostro Regolamento sono già entrate in vigore, con l'eccezione di quella inerente il sistema di prelievo delle tasse d'uso. Dando seguito a quanto precisato in precedenza, ci si concentrerà in particolare sulla definizione della tassa base e delle tasse particolari. Le agevolazioni per categorie speciali (segnatamente famiglie con figli piccoli o persone al beneficio di aiuti sociali), che il Municipio è intenzionato ad introdurre, potranno essere regolate tramite ordinanza, poiché il CdS ha previsto un'apposita base legale nell'art. 18b LALPAmb. Il cpv. 4 recita:

Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

In altre parole, non siamo tenuti a specificarle già in sede di modifica del regolamento, dove viene fatto un riferimento generico, ma si potrà operare nel contesto dell'ordinanza che fisserà di anno in anno l'ammontare delle varie tasse.

Per evitare di tornare in Consiglio Comunale ogni volta che dei fattori esterni (costi ACR, nuove tasse per i riciclabili, modalità di raccolta diverse) determinano una variazione significativa delle spese, si ritiene di proporre l'adozione di una forchetta un po' ampia delle singole voci, con l'eccezione della tassa sul sacco che deve forzatamente seguire le indicazioni del Consiglio di Stato.

Il Municipio ha da ultimo voluto introdurre anche un riferimento ai grandi eventi, con l'intento di sviluppare un concetto di smaltimento dei rifiuti ecologicamente sostenibile.

Viene quindi adattato il Regolamento (v. l' Allegato 1 del presente messaggio) con i seguenti commenti:

Art. 9 bis (Nuovo): il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare, in particolare in occasione dei grandi eventi che prevedono un'attività di ristorazione, sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili e riciclabili. Riteniamo infatti che la messa a disposizione del suolo pubblico debba essere accompagnata, nel limite del possibile, da un concetto ecologico che sia di esempio.

Art. 12 (Nuovo cpv. 1): viene specificato che i RSU vanno riposti all'interno del sacco ufficiale della Città, formalizzando così l'obbligo di acquisto dei sacchi sottoposti alla tassa causale.

Art. 16 (Nuovo testo): vengono esplicitate le tasse d'uso ed indicata la facoltà del Municipio, come già evidenziato dal Cantone, di concedere condoni o agevolazioni.

Art. 16 a (Nuovo): regola la tassa base secondo le categorie e le fasce d'imposizione descritte al punto precedente. La forchetta è piuttosto ampia, proprio per evitare di tornare più volte davanti al Legislativo, qualora si presentino situazioni nuove e con un termine ridotto di preavviso.

Art. 16 b (Nuovo): regola le tipologie di contenitori e di scarti vegetali ammessi che sono ben definite all'interno dell'articolo e non lasciano adito a dubbi. Ricordiamo che questo tipo di servizio è pensato esplicitamente per le economie domestiche e per quanto viene prodotto solitamente nella cura di un classico giardino di casa. Sono quindi esclusi i giardinieri professionisti che operano anche su grandi superfici e che possono smaltire attraverso altri canali gli scarti vegetali. Trattandosi di una tassa non regolamentata a livello di LALPAmb, il costo della fascetta e dell'IVA è tenuto a parte.

Art. 16c (Nuovo): vale il principio già descritto in precedenza. Il volume degli scarti consegnati sarà valutato dall'addetto dell'ecocentro e la tassa sarà prelevata direttamente sul posto, analogamente a quanto avviene ad esempio per la consegna dei copertoni usati. L'esperienza ci dirà in che misura questo costo può incidere sulla consegna di rifiuti ingombranti.

Art. 20 (Nuovo cpv. 3): l'entrata in vigore delle nuove regole non può essere fissato fino al momento in cui non vi sarà la ratifica da parte del Dipartimento competente. Inoltre, bisognerà prevedere un certo tempo per la messa in atto delle varie misure. Indicativamente, è verosimile che ciò potrà avvenire ad inizio 2018. Proprio di recente il Consiglio di Stato ha comunicato che i nuovi regolamenti o le modifiche di quelli esistenti dovranno entrare in vigore entro la metà del 2019.

La fornitura e distribuzione dei sacchi

Con l'introduzione della tassa sul sacco bisognerà individuare i potenziali interessati alla distribuzione/vendita del sacco. L'esperienza degli altri Comuni che l'hanno introdotta a livello ticinese è molto variegata. Si può operare con i piccoli negozi di quartiere, i chioschi (se dispongono di uno spazio per il deposito dei sacchi) ed eventualmente gli uffici postali, ma anche con i grossi distributori, considerato il forte numero di utenti ed il loro interesse a mantenere la propria clientela. Un altro punto di riferimento sarà la cancelleria, ma teniamo conto che i commercianti possono trarne un beneficio, sia attraverso il margine di guadagno sul singolo rotolo, sia grazie al fatto che il cliente effettua poi di norma altri acquisti, mentre per noi sarebbe un onere aggiuntivo, con oltretutto degli orari limitati.

Per la fornitura dei sacchi, da prevedere su più anni, si ricorrerà al pubblico concorso, ritenuto che in Svizzera vi sono solo alcuni grossi produttori che dispongono della gamma completa (misure e modelli) e sono inoltre in possesso della "certificazione di qualità" fornita dalla SSV/FES. Di principio si stipulerà il contratto direttamente con il produttore, che farà poi capo ad un trasportatore-distributore per la consegna ai singoli punti di vendita. A questo proposito, segnaliamo due possibili scenari:

- il fornitore fattura solo il prezzo di costo, con copia dei bollettini di consegna ai singoli rivenditori, mentre il Comune fattura ai rivenditori l'importo completo della tassa sul sacco (cadenza trimestrale);
- il fornitore fattura direttamente l'intero importo al rivenditore (il rifornimento avviene regolarmente tramite una ditta di trasporti), riversando successivamente al Comune il costo della sola tassa sul sacco, in base alle forniture svolte (1/trimestre).

La nostra intenzione è quella di procedere con la seconda opzione, già applicata positivamente in altri Comuni, che semplifica di molto il lavoro amministrativo, con un unico flusso finanziario che interessa la ditta produttrice dei sacchetti.

Per i bisogni del Comune stesso (amministrazione e servizi) in ambedue i casi il produttore fattura solo il prezzo di costo e li fornisce direttamente. In diversi comuni, per le necessità dell'ente pubblico e per evitare abusi, vi sono sacchi colorati, ma neutri (senza scritte) e quindi non "vendibili", oppure sacchi con un colore diverso da quelli in vendita. La gamma dei colori è molto ampia: bisognerà tenere conto di quelli già impiegati nei Comuni limitrofi, in modo da non creare confusione, anche se la presenza di una tassa unica scoraggerà inevitabilmente il "turismo del sacco". Il capitolato di concorso è già pronto ed entro breve verrà pubblicato, con la clausola relativa alla delibera vincolata all'approvazione del presente messaggio.

Ovviamente, l'acquisto centralizzato dei sacchetti presso un unico fornitore per tutto il Canton Ticino, secondo la versione dell'art. 16 cpv. 5 LALPAmb approvata, non può che portare ad una riduzione dei relativi costi. In questo caso vi sarà un solo modello valido. Per il momento non vi sono indicazioni in tal senso da parte del Consiglio di Stato.

La raccolta separata, i controlli e la sensibilizzazione

Le esperienze maturate in altri Comuni hanno dimostrato che l'introduzione della tassa sul sacco conduce immancabilmente ad un netto calo del quantitativo di rifiuti solidi urbani (RSU), con punte di oltre il 50%, e ad un conseguente aumento dei materiali riciclabili (in particolare carta e vetro). Prudenzialmente da noi si considera una riduzione del 30%, anche in funzione della fitta rete di centri per la raccolta differenziata già esistente. Infatti, tutti i quartieri della Città dispongono di tali centri per la raccolta separata che sono ben frequentati dalla popolazione, anche se a volte oggetto di abusi da parte di domiciliati e non. Basti considerare che al momento eleviamo almeno una decina di contravvenzioni al mese, pur effettuando solo controlli a campione.

Sempre considerando l'esperienza degli altri Comuni, purtroppo al momento dell'introduzione della tassa sul sacco aumentano gli abusi, rispettivamente si richiede un certo periodo di adattamento al nuovo regime. I "sintomi" sono conosciuti e vanno dal pendolarismo dei rifiuti (modesto se la tassa è estesa a tutto il Cantone), al loro abbandono nei boschi e nelle aree verdi, all'immissione nella rete fognaria, all'incenerimento abusivo ecc. Una particolare attenzione sarà da dedicare, come detto, ai centri per la raccolta separata. Sarà quindi indispensabile l'attuazione di controlli serrati che ci permettano non solo di limitare questi fenomeni, ma pure di raccogliere i dati necessari per effettuare eventuali aggiustamenti del regolamento, delle sue tariffe o delle modalità di raccolta e separazione dei rifiuti stessi. L'assunzione di personale avventizio per la prima fase d'introduzione è quindi indispensabile. In tal senso, abbiamo previsto un importo di **fr. 60'000.--** per l'impiego di due addetti al controllo per la durata minima di 6 mesi. Va detto che non si tratta solo di operare in forma repressiva, ma anche di fornire un'adeguata informazione, sensibilizzando l'utente su questo nuovo tipo di gestione dei rifiuti. Proprio per questo motivo, dovremo adattare tutta la segnaletica di riferimento dei centri di quartiere e dell'ecocentro, oltre a stampare del materiale informativo ed a promuovere alcune iniziative di sensibilizzazione, per cui prevediamo altri **fr. 40'000.--**.

Misure accompagnatorie

a. Raccolta vetro e lattine in alluminio

Gli attuali sedici centri di raccolta separata, presenti sul territorio comunale, dispongono di un'offerta di smaltimento molto variegata: PET, lattine in alluminio, ferro minuto, carta e cartoni. Se da un lato per la raccolta della carta si è raggiunto un elevato grado di recupero grazie alle dodici presse, dall'altro lato per il vetro e le lattine in alluminio dobbiamo puntare ad un'ottimizzazione per quel che concerne il deposito e rispettivamente la vuotatura meccanizzata. Grazie all'acquisto dell'autocarro scarrabile e del cassone con gru idraulica, attualmente si procede alla vuotatura delle campane destinate all'alluminio e ai contenitori interrati per il vetro, con un buon grado di razionalizzazione dei trasporti e contenimento dei costi. In effetti i viaggi in direzione del ricettore sono diminuiti e i quantitativi trasportati per viaggio sono, di conseguenza, aumentati. In previsione dell'entrata in vigore della tassa sul sacco, si renderà necessario cambiare gli attuali sistemi di raccolta con delle soluzioni che permettano una maggiore rapidità di vuotatura dei contenitori; in modo particolare per il vetro e per le lattine in alluminio: gli elementi destinati a questo tipo di raccolta dovranno avere il dispositivo di carico e vuotatura con la pinza Kinshofer, uguale a quella già in uso per i conte-

nitatori interrati dei RSU. Inoltre, saranno necessari degli interventi supplementari al cassone scarrabile destinato alla raccolta del vetro e delle lattine in alluminio.

Negli attuali contenitori interrati per il vetro si prevede di introdurre la vasca interna rigida con dispositivo di vuotatura a fungo Kinshofer:

Tipo Molok: 3 pezzi da 5'000 lt e 5 pezzi da 3'000 lt, pari a CHF 41'000.00

Tipo Mondini: 5 pezzi da 5'000 lt, pari a CHF 37'000.00

Anche per le lattine in alluminio si prevede di sostituire gli attuali sistemi a campana, con dei moduli prismatici in acciaio verniciato con dispositivo di vuotatura a fungo Kinshofer:

Tipo cassone prismatico, capacità da 3'000 lt, 11 pezzi, pari a CHF 33'000.00

Gli interventi supplementari per il cassone scarrabile sono i seguenti:

Pinza Kinshofer: CHF 18'000.00

Adattamenti tecnici per l'appoggio della pinza scarrabile amovibile: CHF 12'000.00

Riassumendo, per il potenziamento dei centri di raccolta separata e per i relativi accorgimenti per le vuotature ed il trasporto, è previsto un investimento di **CHF 141'000.00**.

b. Contenitori interrati per i rifiuti urbani

L'attuale rete dei contenitori interrati, destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, ha raggiunto le 210 unità. Una parte è di proprietà privata (50 pezzi), mentre i restanti (160 pezzi) sono del Comune: questi ultimi assicurano un buon grado di copertura sul territorio comunale. Rimangono ancora delle zone dove la posa dei contenitori interrati non è stata possibile a causa delle difficoltà nel trovare dei terreni per la loro posa. Ciò non di meno, si ritiene importante procedere comunque con l'acquisto di una decina di pezzi completi, così da permetterci di intervenire allorquando si dovesse presentare la possibilità di posa nelle zone non ancora servite dai contenitori interrati.

Per l'acquisto e la posa di 10 contenitori interrati, tipo Molok, da 5'000 lt con vasca interna e dispositivo di apertura Kinshofer si preventivano **CHF 80'000.00**.

c. Gestione raccolta rifiuti urbani

Grazie all'introduzione della tassa sul sacco si assisterà a una riduzione della produzione dei rifiuti urbani. Di conseguenza anche la gestione della raccolta giornaliera subirà inevitabilmente una modifica dei giri da parte dei nostri automezzi pesanti, o meglio non sarà più necessario uscire quotidianamente con due mezzi pesanti. Per ottimizzare questo servizio dei due autocarri destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, riteniamo importante implementare un sistema che permetta di rilevare in automatico il grado di riempimento dei contenitori interrati e, grazie ad uno specifico programma informatico, di elaborare quotidianamente il giro di raccolta, il quale sarà oggetto di una valutazione sul percorso ideale, al fine di ridurre i costi dovuti al consumo di carburante, pneumatici, ecc. Non bisogna poi dimenticare l'aspetto ambientale, con una minore emissione di inquinanti. Questo tipo di gestione è già in vigore in diverse città svizzere (ad esempio Ginevra e Zurigo) con importanti benefici ambientali ed economici. Il costo di questo programma di gestione e del sistema di rilevamento del grado di riempimento, ammonta a **CHF 64'000.00**, mentre l'abbonamento annuale di gestione, non incluso in questo credito, ammonterà a CHF 15'000.00.

Sempre in questo contesto, i due autocarri per la vuotatura dei contenitori interrati con pinza Kinshofer, sono stati dotati di una bilancia elettronica che registra per ogni vuotatura l'effettivo peso dei rifiuti urbani raccolti.

Questo sistema permette di raccogliere i dati per la fatturazione e rispettivamente di avere una banca dati che permette di analizzare la produzione dei rifiuti in una zona o in un quartiere della Città. Attualmente l'immissione del numero di identificazione del contenitore interrato è svolto dall'autista. Un'operazione che presenta un certo grado d'imprecisione, con la conseguenza di non avere dei dati attendibili. Il fornitore della bilancia ha elaborato, dopo diversi anni di ricerca, un sistema di identificazione e lettura del contenitore interrato che permette di registrare le informazioni in modo automatico e quindi di scongiurare l'immissione di dati scorretti.

L'acquisto dei rilevatori per tutti i contenitori interrati, con i lettori sui due autocarri, richiede un investimento **CHF 25'000.00**.

Con l'introduzione della tassa sul sacco si dovrà mettere in conto anche un aumento dell'utilizzo dei cestini distribuiti sul territorio comunale. Per monitorare questo fenomeno e anche per disporre di dati in caso di problemi legati alla loro vuotatura, si propone di acquistare un sistema di lettura a codice barrato che ci permetterà di registrare la singola vuotatura, ottimizzando il servizio. Il costo per questo sistema di lettura è valutato a **CHF 16'000.00**.

d. Riepilogo delle misure accompagnatorie

a. Raccolta vetro e lattine d'alluminio	CHF	141'000.00
b. Contenitori interrati per rifiuti urbani	CHF	80'000.00
c. <u>Gestione raccolta rifiuti urbani</u>	CHF	<u>105'000.00</u>
Totale	CHF	326'000.00

A questo importo aggiungiamo i **fr. 100'000.**— legati al controllo, all'informazione e alla sensibilizzazione, citati al punto precedente, per un totale di **fr. 426'000.--**.

Conclusioni

La gestione dei rifiuti nel nostro Comune ha subito dei cambiamenti importanti negli ultimi 20 anni, vuoi per il sistema di raccolta adottato, vuoi per le modalità di smaltimento dei rifiuti stessi, ma anche a seguito di un approccio molto diverso da parte del cittadino, più cosciente ora della necessità di valorizzazione delle risorse naturali. Il Municipio è convinto che questa sia la direzione giusta per una gestione sostenibile dei prodotti di scarto della nostra società, che continua comunque ad essere una società dei consumi, ma con una maggiore consapevolezza dei suoi limiti. Siamo quindi convinti che non si ripeterà l'esperienza del 2003 e che le proposte di cambiamento del nostro Regolamento verranno accolte in modo positivo, anche perché le simulazioni effettuate mostrano chiaramente che con una separazione attenta dei rifiuti riciclabili e con degli acquisti ragionati e consapevoli, il costo a carico sia delle economie domestiche, sia delle attività commerciali sarà inferiore a quello attuale.

Lo dimostra chiaramente l'importante riduzione della tassa base per le singole categorie che il Municipio vi propone di adottare, confidando nell'impegno di ogni cittadino e nella sua coscienza ecologica.

Per questi motivi, vi invitiamo a risolvere:

1. Sono approvate le modifiche agli artt 12, 16 e 20 e sono approvati i nuovi artt. 9 bis, 16a, 16b e 16c del Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti;
2. E' stanziato un credito complessivo di fr. 426'000.— per l'implementazione di alcune misure collaterali;
3. Il credito sarà iscritto al capitolo 506.10 "Mobilio, macchine e attrezzi";
4. A norma dell'art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decade se non utilizzato entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Allegati: 1 - Confronto normativo con le modifiche al regolamento
2 - Tabella riassuntiva delle tasse

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alle Commissioni della legislazione e della gestione

Allegato 1 al M.M. no. 27 - Confronto normativo
Sono evidenziate in colore rosso le modifiche proposte.

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE
DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI**
(del 17 giugno 1991)

Il Consiglio Comunale di Locarno

richiamati

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- l'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005
- l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- l'Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- l'Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- la Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (LAOESA) del 20 settembre 2010;
- il Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968;
- le Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

decreta:

TITOLO PRIMO **NORME GENERALI**

Art. 1

Scopo

¹Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità della raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

²Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le tasse di utilizzazione.

Art. 2

Principi

¹Il Comune organizza per tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti.

²Il Comune promuove la gestione economica e ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Obbligatorietà

¹La consegna dei rifiuti è obbligatoria secondo le norme del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²In casi eccezionali il Municipio può dispensare dall'obbligo suddetto il richiedente che provvede con mezzi propri alla raccolta e alla consegna per il riciclaggio o al centro di smaltimento nel rispetto delle norme in materia.

Art. 4⁶

Rifiuti esclusi

¹Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non eliminabili normalmente e che necessitano di uno smaltimento particolare (ed in particolare quelli che non sono ammessi agli impianti di smaltimento) o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme e gli pneumatici;

- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni galvanici, di zincatura e di sviluppo fotografico;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse e i cadaveri di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- p) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
- q) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio o al neon;
- r) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- s) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
- t) i materiali e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili;
- w) le carcasse e i rottami di autoveicoli che devono essere consegnati in centri di smaltimento autorizzati;
- x) altri materiali esclusi in base a specifiche norme federali e cantonali;
- y) scarti edili e di cantiere.

Lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici avviene gratuitamente tramite consegna presso tutti i punti di vendita o presso i centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO.

² Per i rifiuti ingombranti fa stato l'art.8 .

³ E' vietato eliminare i rifiuti di cui al cpv. 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori e in seguito smaltire questi ultimi tramite il servizio di raccolta.

Art. 5⁴

Eliminazione dei rifiuti esclusi

¹ I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a sue spese conformemente alle disposizioni di legge vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali, comunali e consortili.

² Il Municipio può organizzare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche secondo le indicazioni che saranno impartite di volta in volta.

³ L'accensione di fuochi all'aperto al di sotto dei 600 m è vietata.
Per esigenze di natura sanitaria, ecologica o agricola possono essere concesse eccezioni. In questi casi deve essere chiesta l'autorizzazione al Municipio.

⁴ Al di sopra dei 600 m ad eccezione delle zone edificabili, e previa autorizzazione del Municipio, i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto e provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati all'aperto solo se generano poco fumo.

TITOLO SECONDO **SERVIZI DI RACCOLTA**

Art. 6⁶ **Generi di raccolta**

¹ I servizi comunali di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente, sono i seguenti:

- a) raccolta normale dei rifiuti (RSU);
- b) ingombranti combustibili non riciclabili;
- c) carta e cartone;
- d) vetro;
- e) ferro minuto, latta ed alluminio;
- f) ingombranti metallici;
- g) rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
- h) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno.
- i) scarti vegetali.

I servizi comunali possono inoltre comprendere la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

- tessili e scarpe;
- bottiglie per bevande in PET;
- rifiuti speciali come tubi fluorescenti;
- rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.

² I servizi comunali di raccolta sono riservati alle persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Comune, alle abitazioni di vacanza e alle attività economiche e produttive.

³ E' vietato a persone o a enti non ammessi secondo il cpv. 2 consegnare (anche nei punti centralizzati di raccolta differenziata), abbandonare o scaricare qualsiasi genere di rifiuto su tutto il territorio giurisdizionale.

⁴ Nei giorni di sabato e di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali la raccolta non ha luogo, salvo diversa disposizione del Municipio.

Art. 7⁶ **Raccolta normale**

¹ Il servizio di raccolta normale (RSU) comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici e da tutte le attività economiche, produttive e sociali. Sono pure ammessi i residui di scopatura e di pulizia nonché i rifiuti di attività artigianali e industriali purché non esclusi dalla raccolta secondo l'art. 4 e purché si tratti di piccole quantità.

² Sono oggetto della raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ammessi secondo l'art. 12, ad eccezione dei rifiuti speciali esclusi dal servizio secondo l'art. 4 o di quelli oggetto di raccolta differenziata secondo l'art. 9.

³I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità di consegna fissate o contenenti rifiuti non ammessi non sono prelevati dagli addetti al servizio.

Art. 8⁶

Raccolta dei rifiuti ingombranti

¹I rifiuti ingombranti devono essere consegnati negli appositi centri di raccolta. Per quantitativi superiori a 1 metro cubo circa, l'addetto al servizio può indirizzare l'utente direttamente al centro di raccolta e smaltimento designato dall'ACR.

²Sono in ogni caso esclusi i rifiuti provenienti da demolizioni o da altri lavori edili, se non in piccole quantità e unicamente da parte di persone fisiche domiciliate.

³A giudizio del Municipio, che emana tempestivi avvisi, possono essere effettuate raccolte straordinarie dei rifiuti ingombranti.

Art. 9

Raccolte differenziate

¹Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti ricuperabili, quali il vetro, la carta, i metalli, le batterie, gli oli, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

²Il Municipio può concludere contratti con aziende private.

³E' vietato eliminare i rifiuti ricuperabili secondo il cpv. 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori.

Art. 9 bis (NUOVO)

Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico

¹ *Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili. Si chiede inoltre all'organizzatore di separare correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto all'articolo 9.*

² *La condizione per l'uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siano in seguito compostati o recuperati a regola d'arte.*

Art. 10

Raccolta degli scarti vegetali

Il Municipio organizza la raccolta degli scarti vegetali non direttamente compostati dai privati ad esclusione degli scarti di cucina di ogni genere.

TITOLO TERZO
NORME PER LA CONSEGNA DEI RIFIUTI

Art. 11⁶
Principi generali

¹Il deposito e la consegna di ogni tipo e genere di rifiuti non deve portare pregiudizio all'ambiente, all'igiene e al decoro pubblici e deve essere effettuato conformemente alle norme seguenti.

²Sull'intero territorio giurisdizionale è vietata la pratica dell'abbandono sconsiderato di rifiuti (littering) quali ad esempio prodotti alimentari e i relativi imballaggi, imballaggi di bevande, sigarette e i relativi imballaggi, giornali, volantini ecc. su suolo pubblico quali strade, piazze, parchi, giardini, rive dei fiumi e dei laghi ecc.

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dall'art. 18.

Art. 11a⁶
Consegna dei rifiuti

¹La consegna dei rifiuti per la raccolta normale deve essere fatta negli appositi imballaggi e contenitori definiti agli art. 12 e 13.

²I contenitori devono essere posti nei luoghi di raccolta, nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio al massimo però nelle due ore precedenti il passaggio dell'autoveicolo; essi devono essere tolti immediatamente dopo la vuotatura e non possono in alcun caso rimanere sul suolo pubblico durante la notte.

³Gli imballaggi devono obbligatoriamente essere depositati negli appositi contenitori e non possono più essere lasciati, soli o in mucchio, sul suolo pubblico in qualunque momento.

Art. 12⁶
(NUOVO CPV. 1)
Imballaggi per i rifiuti

¹I rifiuti domestici (RSU) devono essere riposti in sacchi di plastica opaca appositamente fabbricati allo scopo. Il volume massimo ammesso è di 110 litri.

¹I rifiuti domestici (RSU) devono essere riposti nei sacchi di plastica ufficiali del Comune di Locarno, acquistabili presso i rivenditori autorizzati.

²Sono vietati altri sacchi, i sacchetti di carta e di plastica e ogni altro tipo di imballaggio.

Art. 13⁶
Contenitori

¹Per la raccolta normale dei rifiuti (RSU) vengono impiegati i contenitori interrati fino alla capacità di 5 mc, con il sistema di vuotatura tramite gru definito dal Municipio.
I rifiuti depositati nei contenitori devono comunque essere contenuti negli imballaggi previsti dall'art. 12.

Per la raccolta degli scarti vegetali possono pure essere impiegati gli appositi contenitori "verdi" purché normalizzati con il sistema di vuotatura definito dal Municipio.

²La posa dei contenitori interrati è sottoposta all'inoltro della domanda di costruzione.

³La posa del contenitore interrato è obbligatorio per case a partire da 15 appartamenti.
Deroghe possono essere concesse dal Municipio quando esse risultano necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico, accessibilità per la raccolta, ecc.. È ammessa la posa di un contenitore interrato per più edifici, rispettivamente è autorizzato l'impiego di contenitori ubicati su suolo pubblico, ritenuto un contributo ai costi dell'investimento effettuato.

⁴Nel caso di edifici con meno di 15 appartamenti i rifiuti devono essere depositati nei punti di raccolta appositamente istituiti.

Art. 14
Consegna degli scarti vegetali

Gli scarti vegetali, ad esclusione di quelli provenienti dalle zone agricole che sono esclusi dalla raccolta, devono essere depositi negli appositi contenitori oppure imballati in sacchi di carta appositamente previsti per questo genere di raccolta.

E' pure ammessa la loro consegna in fascine.

Art. 15
Acquisto e manutenzione contenitori

¹L'acquisto, il mantenimento e la pulizia dei contenitori spettano alle economie domestiche, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle imprese.

²Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di perdita o di danno ai recipienti.

³Iscrizioni o affissioni su contenitori devono essere approvate dal Municipio.

TITOLO QUARTO
TASSE DI UTILIZZAZIONE

Art. 16^{1,3,5}
(SOSTITUZIONE DI TUTTO L'ARTICOLO CON I NUOVI ART. 16, 16a, 16b e 16c)
Prelievo delle tasse

¹A copertura parziale delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti è prelevata una tassa annuale.

²Le tasse annuali sono le seguenti:

1. COMMERCII

Per tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale, industriale e sociale ivi comprese quelle del settore terziario e quelle delle libere professioni la tassa annuale è calcolata in base alla valutazione dei rifiuti prodotti, ritenuta una tassa minima compresa tra un importo di fr. 190 e di fr. 300.—stabilito annualmente dal Municipio.

La tassa è calcolata dal Municipio applicando un costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno seguente.

2. ECONOMIE DOMESTICHE

- a. economie domestiche dei domiciliati:
da fr. 80.-- a fr. 150.-- persona sola,
da fr. 100.-- a fr. 200.-- nucleo fino a 2 persone,
da fr. 130.-- a fr. 250.-- nucleo oltre 2 persone.
- b. economie domestiche dei non domiciliati: la tassa annua è il doppio di quella calcolata per le economie domestiche dei domiciliati.
- c. residenze secondarie locate a non domiciliati oppure usufruite da non domiciliati in virtù di un diritto personale o reale:
da fr.100.-- a fr.200.-- per appartamenti fino a 2 locali,
da fr.130.-- a fr.250.-- per appartamenti oltre 2 locali.
La tassa prevista dalla lett. c) è dovuta dal proprietario.

3. Le tasse di cui alle cifre 1. e 2. per gli utenti di Cardada/Colmanicchio sono aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per l'esecuzione della raccolta e del trasporto.

4. Le tasse sono calcolate dal Municipio nell'ambito degli importi minimi e massimi tenuto conto del costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

³La tassa stabilita dal Municipio tiene pure conto dell'importanza dell'attività commerciale, della sua ubicazione, del quantitativo dei rifiuti e del reddito aziendale.

²La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 81 LEF.

Art. 16 (NUOVO)
Prelievo delle tasse

¹A copertura delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono prelevate le seguenti tasse d'uso:

- a. *tassa base;*
- b. *tassa per i rifiuti verdi;*
- c. *tassa per gli ingombranti.*

²L'importo delle singole tasse d'uso è stabilito annualmente dal Municipio, mediante ordinanza, nell'ambito degli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme seguenti, tenuto conto dei costi a carico del Comune sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

Il Municipio, disciplina tramite ordinanza, il condono in tutto o in parte della tassa base o la concessione di altre facilitazioni nel caso di famiglie numerose con figli piccoli o con persone incontinenti, rispettivamente nel caso di persone in stato di bisogno.

³Il debitore delle tasse d'uso annuali è il singolo utente e cioè l'economia domestica (domiciliata o dimorante) e/o il titolare dell'attività economica. Per le residenze secondarie (usufruite dal proprietario oppure locate a terzi) il debitore della tassa è il proprietario.

⁴La tassa cresciuta in giudizio è parificata a titolo esecutivo secondo gli art.li 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 16a (NUOVO)

Tassa base

¹La tassa base è stabilita nel seguente modo:

a. Economie domestiche (domiciliate e dimoranti):

<i>Persona sola</i>	<i>da fr. 40.-</i>	<i>a fr. 80.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Due persone</i>	<i>da fr. 55.-</i>	<i>a fr. 110.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Tre persone</i>	<i>da fr. 70.-</i>	<i>a fr. 140.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Quattro o più persone</i>	<i>da fr. 80.-</i>	<i>a fr. 160.-</i>	<i>+ IVA</i>

b. Appartamenti/unità abitative secondarie:

<i>Fino a 2 locali</i>	<i>da fr. 90.-</i>	<i>a fr. 180.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Oltre 2 locali</i>	<i>da fr. 120.-</i>	<i>a fr. 240.-</i>	<i>+ IVA</i>

c. Attività economiche e produttive:

<ul style="list-style-type: none">• <i>uffici e studi professionali (comprese amministrazioni pubbliche) negozi e commerci, sulla base della superficie</i>	<i>da fr.1.-/mq</i>	<i>a fr.10.-/mq;</i>	<i>+ IVA</i>
	<i>tassa minima fr. 80.-</i>		
<ul style="list-style-type: none">• <i>artigianato, industria e grandi superfici di vendita sulla base della suddivisione in categorie:</i>			
<i>Piccolo (fino a 10 dipendenti)</i>	<i>da fr. 180.-</i>	<i>a fr. 360.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Medio: (fino a 50 dipendenti)</i>	<i>da fr. 360.-</i>	<i>a fr. 720.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>Grande:(oltre 50 dipendenti)</i>	<i>da fr. 720.-</i>	<i>a fr.1440.-</i>	<i>+ IVA</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi,pensioni ecc.), ospedali, cliniche, mense sulla base della capienza:</i>			
<i>posti esterni</i>	<i>da fr. 3.-</i>	<i>a fr. 6.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>posti interni</i>	<i>da fr. 6.-</i>	<i>a fr. 12.-</i>	<i>+ IVA</i>
<i>posti letto/tenda</i>	<i>da fr. 9.-</i>	<i>a fr. 18.-</i>	<i>+ IVA</i>

²Le tasse base per gli utenti di Cardada-Colmanicchio sono aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per il trasporto.

Art. 16b (NUOVO)
Tassa sui rifiuti verdi

La tassa sui rifiuti verdi (a cui si aggiunge IVA e fascetta/etichetta) è stabilita come segue:

• sacco da 60 l	da fr. 1.70	a fr. 3.40	
• contenitore da 120 l: fascetta	da fr. 3.50	a fr. 7.-	
• contenitore da 240 l: fascetta	da fr. 7.-	a fr. 14.-	
• fascine fino a 25 kg o lunghezza m 1.50: etichetta	da fr. 3.50	a fr. 7.-	

Art. 16c (NUOVO)
Tassa sugli ingombranti

La tassa sui rifiuti ingombranti (a cui si aggiunge IVA) è stabilita come segue:

• piccoli ingombranti (fino a 1 mc):	gratuito		
• medi ingombranti (da 1 mc fino a 2 mc):	da fr. 5.--	a fr. 10.--	
• grandi ingombranti (da 2 mc):	da fr. 10.--	a fr. 20.--	

Art. 17
Rimedi di diritto

¹La decisione sulla tassa di raccolta può essere impugnata con reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione su reclamo del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

TITOLO QUINTO
CONTRAVVENZIONI

Art. 18
Infrazioni

¹Le infrazioni al presente regolamento sono punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e l'azione penale.

²L'ammontare della multa va fino ad un massimo di fr. 10'000.-- a seconda della gravità dell'infrazione.

³La procedura è disciplinata dagli art. 147 e seguenti LOC.

TITOLO SESTO
NORME ESECUTIVE E FINALI

Art. 19

Provvedimenti e misure d'esecuzione

¹Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;

²Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente regolamento.

³Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro.

Art. 20^{1,2,3,6} (NUOVO CPV. 3)

Abrogazioni e entrata in vigore

¹Il presente regolamento sostituisce quello del 9 ottobre 1978 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

²Esso entra in vigore con il 1° gennaio 1991, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

³Le nuove disposizioni entrano in vigore con l'approvazione governativa.

³Le nuove disposizioni entrano in vigore con l'approvazione governativa, ritenuto che gli art. 12 cpv. 1, 16, 16a, 16b e 16c entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Adottato dal Consiglio comunale in data 17 giugno 1991.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 130/RE/1408 del 3 gennaio 1992.

¹Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130-RE-2692 (G) del 19 ottobre 1993.

²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130-RE-3300 del 22 agosto 1994.

³Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 128-RE-4603 del 28 maggio 1997.

⁴Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 3 aprile 2000.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-6202 del 14 giugno 2000.

⁵Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 9 luglio 2001.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-7000 del 12 settembre 2001.

⁶Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 27 febbraio 2012.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-11919 del 3 maggio 2012.

^{xxx}
*Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del xxxxxx.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no.
xxxxxx.*

Vecchio regime raccolta rifiuti			Nuovo regime: tassa sul sacco			
Tariffa base: Industria-Artigianato	P = 180 min	M = 360 min	G = 720 min			
	P = 360 max	M = 720 max	G = 1440 max			
Categoria		Quantità in ql	Totale in Fr.	Tassa Base	70.00% Quantità in ql	Totale
Industria - Artigianato		3'120	134'468.00	64'438.00	2'317	113'542.00
Tariffa base: Uffici - Commerci - Studi	1.00 M ²					
Categoria		Quantità in ql	Totale in Fr.	Tassa Base	70.00% Quantità in ql	Totale
Uffici - Commerci - Studi		11'997	517'687.00	246'834.54	8'568	434'120.54
Tariffa base: Alberghi - Bar - Pensioni - Ristoranti	Posti esterni	6				
	Posti interni	3				
	Letti	9				
Categoria		Quantità in ql	Totale in Fr.	Tassa Base	70.00% Quantità in ql	Totale
Alberghi - Bar - Pensioni - Ristoranti		7'829	336'661.00	90'000.00	5'480	210'566.60
Tariffa base: Economie domestiche RAR	Unità		Tariffa			
	Nucleo 1 persona	3'758	SFr. 40.00			
	Nucleo 2 persone	2'327	SFr. 55.00			
	Nucleo 3 persone	1'123	SFr. 70.00			
	Nucleo 4 persone e +	1'109	SFr. 80.00			
Categoria		Quantità in ql	Totale in Fr.	Tassa Base	70.00% Quantità in ql	Totale
Economie domestiche RAR		30'925	1'203'632.20	445'635.00	23'231	1'084'482.00
Tariffa base: Abitazione secondarie RSN	Unità		Tariffa			
	Fino a 2 locali	551	SFr. 90.00			
	Oltre 2 locali	698	SFr. 120.00			
Categoria		Quantità in ql	Totale in Fr.	Tassa Base	70.00% Quantità in ql	Totale
Abitazione secondarie RSN		1'500	233'200.45	133'350.00	1'050	159'050.40
TOTALE GENERALE		Quantità in ql 55'371	Totale in Fr. 2'425'648.65	Tassa Base 980'257.54	Quantità in ql 40'646	Totale 2'001'761.54